

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'organico dei segretari comunali

(del 19 gennaio 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A motivazione e illustrazione dell'annesso disegno di legge ci pregiamo esporre quanto segue :

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Le retribuzioni minime dei segretari comunali sono presentemente disciplinate dalla legge 10 dicembre 1964 concernente l'organico dei segretari comunali, entrata in vigore, con effetto retroattivo, il 1. gennaio 1964.

Dopo quella data, sia nel campo dell'economia privata che in quello della funzione e dell'impiego pubblici, sono intervenute, a diverse riprese, rivalutazioni reali degli stipendi per importi non indifferenti. Per quanto riguarda i dipendenti cantonali, a prescindere dai miglioramenti loro accordati a partire dall'autunno 1964 (rivalutazione media per l'insieme delle classi di organico del 7,6 % sui minimi e del 5,4 % sui massimi) e cioè quasi contemporaneamente al varo dell'organico dei segretari comunali, che ne ha verosimilmente ricevuto una certa influenza, due altre rivalutazioni sono successivamente intervenute. Dapprima il D.L. 4 febbraio 1969 accordava un aumento reale nella misura dell'8 % in media a contare dal 1. gennaio 1969. Con il D.L. 21 dicembre 1970 gli stipendi dei funzionari e impiegati dello Stato venivano ulteriormente migliorati del 10 % fra rivalutazione e riclassificazione.

In considerazione di quanto sopra appare dunque equo che anche le retribuzioni dei segretari comunali abbiano a fruire, oltrechè dell'adeguamento di base a dipendenza del rincaro, anche di sostanziali incrementi reali. Pertanto le pratiche avviate in tale senso, negli ultimi tempi, dall'Unione dei segretari comunali ticinesi, hanno trovato immediata apertura e rispondenza da parte dell'Autorità cantonale, già predisposta ad un giustificato riconoscimento, e ne sono seguiti costruttivi contatti.

Ammessa in partenza l'esigenza di una rivalutazione, l'attenzione è stata inoltre — e vorremmo dire soprattutto — concentrata sulla opportunità di talune riforme strutturali della base per il calcolo delle retribuzioni minime riconosciute a favore dei segretari comunali. In particolare il Dipartimento dell'interno ha vagliato la richiesta possibilità di applicazione, per analogia, delle classificazioni previste dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato. Un riferimento generalizzato appariva escluso fin da principio a dipendenza della marcata disuguaglianza di prestazioni dei segretari comunali. Mentre nei Comuni con maggiore consistenza demografica egli ha occupazione a tempo pieno, e spesso anzi occorre affiancargli personale ausiliario subalterno, nei Comuni minori il disbrigo delle sue mansioni — ancorchè in continua crescita — non l'occupa per l'intera giornata e pertanto egli può attendere, contemporaneamente, all'esercizio di altra professione.

Per il primo gruppo di segretari, con prestazioni continuative, l'aggancio ai disposti dell'organico dei dipendenti cantonali è ritenuto non soltanto fattibile ma anche auspicabile da parecchi punti di vista. Per gli altri, invece, mancando l'analogia delle condizioni di lavoro, il suddetto riferimento non appare

possibile. Tuttavia si è reputato opportuno, anche per questa categoria, proporre una apposita scala di classi con minimi e massimi preventivamente fissati e prescindendo dallo scatto automatico per ogni abitante in più, conosciuto dalla legge attuale. Questa innovazione è ritenuta più confacente alla reale situazione di fatto, determinata da svariati fattori e non unicamente correlativa nè necessariamente proporzionale all'elemento demografico.

Nello strutturare la nuova regolamentazione non si è peraltro fatto totalmente astrazione dalla popolazione dei singoli Comuni che rimane pur sempre un criterio generale di misura di innegabile ed evidente validità. Infatti non è stato ancora identificato un metro sostitutivo di portata ugualmente generale e l'abbandono del fattore demografico renderebbe indispensabile, per la classificazione, una valutazione d'ufficio dell'onere amministrativo incombente ad ogni Comune; una via questa non scevra da errori, pericoli e critiche e pertanto inopportuna da parecchi punti di vista. D'altronde situazioni particolari di aggravio qualitativo e quantitativo del compito dei segretari comunali determinate da influenze estranee alla popolazione normalmente censita, possono essere tenute nella debita considerazione dalle Autorità locali, interessate a stabilire retribuzioni eque e commisurate dei loro dipendenti. Non per nulla la legge in esame riconosce esplicitamente la possibilità di consentire stipendi superiori ai minimi da lei fissati.

La considerazione prevalente che ha consigliato l'abbandono del sistema attuale, il quale prevede il calcolo dello stipendio minimo sulla base di un tanto per testa di abitante, deriva dalla constatazione — confermata anche dall'Ispettorato dei Comuni — che una porzione notevole del « carnet de charges » dei segretari comunali richiede dagli stessi prestazioni pressochè uniformi e di uguale aggravio indipendentemente dall'entità della popolazione del Comune, almeno entro un certo limite. Si vuole alludere in particolare all'impostazione e alla tenuta della contabilità (il cui onere è indipendente dalle dimensioni degli importi registrati condizionate dal numero di abitanti), all'allestimento del prospetto fiscale e specialmente a talune operazioni che vi si riferiscono (confezione delle schedine anagrafiche e riparti intercomunali spesso maggiormente in proporzione al numero dei proprietari fondiari — specie se non domiciliati — che non alla popolazione), all'organizzazione e alla tenuta di votazioni e di elezioni, che richiedono lavoro e presenza indipendentemente dal numero di iscritti in catalogo, tralasciando per brevità una più vasta esemplificazione.

Di conseguenza, ammessa la necessità di una certa graduazione delle retribuzioni in relazione con l'entità demografica del Comune, è stata elaborata una scala articolata in classi di stipendio comprensivo, ognuna, di un gruppo di 50 abitanti. Di tale scala sarà detto, in dettaglio, più avanti.

Poichè non solo la parte relativa ai compensi minimi ha subito una completa rielaborazione ma si è anche approfittato dell'occasione per introdurre nel testo modificazioni o nuove disposizioni in notevole misura, per cui la maggior parte degli articoli registra variazioni, abbiamo ritenuto utile allestire un nuovo testo completo di legge.

Esposti così gli aspetti fondamentali della riforma, vogliamo commentare i vari punti del progetto che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione e che ha incontrato il consenso dell'Unione segretari comunali ticinesi.

2. LA NUOVA SCALA DEGLI STIPENDI

a) per Segretari con occupazione limitata

L'art. 1 raggruppa, nei suoi quattro capoversi, le disposizioni materiali concernenti le retribuzioni minime che devono essere assicurate ai segretari comunali.

Il 1.º capoverso è riservato alle classi di stipendio dei segretari di Comuni

fino a 700 abitanti. E' infatti a questo livello che si è giudicato di situare il limite oltre il quale è indispensabile l'impiego di un orario di lavoro a giornata piena per il disbrigo delle mansioni incombenti alla cancelleria comunale. Nella realtà, peraltro, il passaggio dall'orario ridotto a quello pieno non si verifica automaticamente proprio al livello dei 700 abitanti. Se questa quota è stata scelta quale limite sicuro, ciò deriva dal fatto che, oltre la stessa, l'occupazione parziale non è più ritenuta normalmente possibile. Accade per contro che segretari di Comuni con meno di 700 abitanti, per le ragioni già precedentemente esposte, debbano dedicare tutta la loro giornata lavorativa, nell'arco dell'intera settimana, all'evacuazione del lavoro richiesto dalle loro mansioni. A questi casi è riservato il disposto del 4.º capoverso che consente ai segretari trovantisi nelle suddette condizioni di beneficiare dello stipendio previsto per i colleghi di Comuni con oltre 700 abitanti, occupati, per definizione, a tempo pieno. Comprensibile l'esigenza, in tale situazione e limitatamente ai Comuni in regime di compensazione, dell'accertamento e della ratifica da parte dell'Autorità cantonale.

Scontata la necessità, già illustrata, di una graduazione del compenso dei segretari comunali occupati solo parzialmente, in larga correlazione con il presumibile tempo da loro riservato alla trattazione degli affari pubblici, è stata allestita una scala di stipendi comprendente 13 classi, di cui la prima concerne i Comuni fino a 100 abitanti e le altre si susseguono ad ogni gruppo di 50 abitanti in più. La tabella dell'art. 1 indica i limiti delle classi, i minimi ed i massimi nonchè la differenza fra questi due ultimi elementi costituente il complesso degli aumenti annuali. La scelta di gruppi di 50 abitanti rappresenta un compromesso fra l'impiego di aggruppamenti di 100 abitanti, e pertanto di una scala più semplice e lineare ma con acute disparità nel salto da una classe all'altra e nel passaggio dal sistema presente a quello proposto, e l'adozione di scaglioni di soli 25 abitanti, che ridurrebbe invece tale disparità ma accrescerebbe eccessivamente il numero delle classi.

Dal profilo quantitativo la scala inizia con un minimo di retribuzione di Fr. 2.500,— ed un massimo di Fr. 3.500,—. L'aumento, alla base, per rapporto alla situazione attuale è quindi di Fr. 1.000,— per il minimo e di Fr. 1.550,— per il massimo; la percentuale di rivalutazione ascende rispettivamente al 66,67 % e al 79,49 %. Il più marcato miglioramento del massimo deriva precipuamente dall'abrogazione della norma ora in vigore che sancisce la non obbligatorietà di corrispondere aumenti quando lo stipendio del segretario sia superiore almeno del 30 % ai minimi. Tale blocco degli aumenti, operativo in pratica per gli stipendi dei segretari di Comuni fino a 222 abitanti, con la proposta elevazione dei minimi, troverebbe applicazione soltanto nei Comuni fino a 150 abitanti, ossia limitatamente alle prime due classi. L'ulteriore mantenimento della restrizione avrebbe il sapore di « chicane » nei riguardi dei dipendenti comunali più umili proprio nel momento in cui si ritiene anzi doverosa a loro favore una più accentuata rivalutazione di retribuzione sia per la qualifica professionale che si pretende da loro come dagli altri, sia per facilitare il reclutamento in una zona di per se stessa difficile.

L'allegato 1) consente il confronto fra gli stipendi attuali e quelli nuovamente proposti e mette in evidenza le percentuali di miglioramento alle estremità ed al centro delle singole classi. Si osserverà, a conferma dell'intento precedentemente enunciato, che le prime tre categorie fruiscono di accrescimenti più elevati e che, in seguito, dopo la classe-cuscinetto da 201 a 250 abitanti, la rivalutazione media si stabilizza fra il 45,88 % e il 42,93 % per i minimi e fra il 47,31 % e il 44,48 % per i massimi per quanto concerne le posizioni al centro delle classi.

Evidentemente la transizione dal sistema attuale, fondato su un tanto per

abitante, a quello prospettato di classi con retribuzione eguale per gruppo di 50 abitanti, trae seco marcate differenze di aumento fra le posizioni estreme della classe che vanno poi digradando verso il centro. E comporta inoltre disuguaglianze pure notevoli nel salto fra una classe e l'altra. Malgrado tali inconvenienti, connessi fatalmente con situazioni del genere, il nuovo sistema è ritenuto più rispondente alle reali condizioni di lavoro dei segretari comunali a tempo limitato ed è stato caldeggiato, in sede di studio del progetto, sia dall'Ispettorato dei Comuni che dall'Unione ticinese dei segretari comunali.

Circa l'entità delle percentuali di aumento, pur con le diversità precedentemente illustrate, esse si presentano, nella media generale, in consonanza con gli aumenti di cui hanno fruito, dal 1964 ad oggi, gli impiegati del Cantone ossia un 30 % circa per indennità di rincaro e un 18 % di rivalutazione reale.

b) *per Segretari a tempo pieno*

Agli stipendi minimi dei segretari di Comuni con più di 700 e fino a 2000 abitanti è dedicato il 2.o capoverso dell'art. 1. Come già rilevato, si è ritenuto giusto ed opportuno accedere alla richiesta di applicare, per analogia, a questi funzionari comunali, a un livello confacente, le classificazioni salariali previste dall'organico dei dipendenti statali. La differenziazione di retribuzione a dipendenza della diversa posizione degli interessati, tutti occupati a tempo pieno ma con difficoltà di lavoro e responsabilità gradatamente crescenti con l'aumentare della popolazione e per la presenza di personale subalterno, è stata ottenuta distinguendo quattro classi relative ai Comuni da 701 a 1000 abitanti, da 1001 a 1300, da 1301 a 1600 e da 1601 a 2000 ed assimilando le stesse rispettivamente alle classi 9.a, 8.a, 7.a e 6.a del citato organico.

L'allegato 2) evidenzia il passaggio relativamente fluido, senza particolari scompensi (a parte forse la zona fra i 700 e gli 850 abitanti) dal vecchio al nuovo sistema di calcolo pur riconfermando, anche per questa categoria, le differenze già rilevate fra gli estremi delle classi e nello scatto da una classe alla successiva. Le percentuali d'aumento risultano in generale leggermente inferiori a quelle riscontrate per i segretari a orario ridotto quanto ai minimi mentre talora le superano a livello dei massimi.

Non si è ritenuto, oltre i 2000 abitanti, di regolamentare ulteriormente le retribuzioni minime con una suddivisione in classi condizionate dalla popolazione. Lavoro e responsabilità del segretario, a questo livello, dipendono assai più della ubicazione del Comune, dal suo sviluppo economico, dalla eventuale industrializzazione e da altri fattori indipendenti dall'entità demografica. Il capoverso 3 si limita pertanto a richiamare la logica esigenza di non scendere al disotto di quanto riconosciuto ai segretari di Comuni con 2000 abitanti.

3. AUMENTI ANNUALI E INDENNITA' DI RINCARO

Gli articoli 2 (stipendio iniziale) e 3 (aumenti annuali) sono redatti sulla falsariga delle corrispondenti disposizioni della legge sugli stipendi degli impiegati cantonali e non richiedono particolare commento, a parte il logico riferimento al Regolamento comunale per quanto riguarda le interruzioni di servizio non pagate. Solo il 4.o capoverso dell'art. 3 non proviene dal suddetto testo ma è la riproduzione del 3.o capoverso dell'art. 2 della vigente legge sull'organico dei segretari comunali il cui contenuto è pacificamente ammesso. E' sembrato peraltro consigliabile l'estensione della portata del disposto nel senso di tenere in considerazione tutta l'attività svolta alle dipendenze dello stesso Comune, in sede amministrativa, tecnica o scolastica, e non più soltanto in veste di segretario comunale.

Per l'indennità di rincaro, sulla scorta della constatazione che per il personale dello Stato è invalsa la pratica di fissare, nel dicembre di ogni anno, la percentuale di carovita da riconoscersi mediante indennità integrativa dello stipendio per l'anno medesimo, si considera l'adozione dello stesso metodo e delle medesime percentuali anche nei riguardi dei segretari comunali quale formula meglio adeguata e di semplice applicazione. Data per ammessa l'entrata in vigore del nuovo organico con il 1. gennaio 1972, i segretari comunali avrebbero diritto, a fine 1972, ad una indennità di rincaro pari al percento, del loro stipendio 1972 secondo organico, che sarà allora stabilito a favore degli impiegati cantonali. La norma attualmente in vigore (aumento del 2,5 % per ogni 5 punti di aumento dell'indice del costo della vita) non ha — da quanto ci consta — trovato, sempre e dappertutto, applicazione esatta e tempestiva ed ha dato luogo ad interpretazioni divergenti. Con il sistema proposto dovrebbe ripristinarsi l'uniformità in questo campo.

4. PROVVIDENZE SOCIALI

L'art. 5 riprende, invariato, il testo dell'art. 4 attuale nè, in questa materia, vi è ragione di innovare poichè la regolamentazione introdotta nel 1964 si è palesata adeguata alle circostanze.

5. REGOLAMENTO E COMPETENZE COMUNALI

Nella fase preparatoria per la riforma in esame è stata nuovamente affacciata l'opportunità di precisare nella legge i limiti delle mansioni alle quali si riferiscono le retribuzioni minime stabilite dall'art. 1. Tali limiti si vorrebbero contenere nel quadro della legge organica comunale, nell'intento soprattutto di consentire compensi supplementari per compiti esorbitanti tale quadro. Il problema è stato già dibattuto, in sede granconsigliare, nella seduta del 10 dicembre 1964, in occasione della discussione riguardante la legge che si chiede con il presente messaggio di riformare. Venne allora rilevato che le mansioni del segretario sono stabilite non solo dalla legge organica comunale, ma anche da altre leggi. La richiesta precisazione non venne ritenuta materia da inserire — in termini uniformi — nella legge sull'organico dei segretari ma da disciplinarsi, caso mai, in sede comunale.

Pertanto viene ora proposta, con l'art. 6, l'adozione da parte dei Comuni, di un Regolamento che consenta di definire quelle che sono considerate prestazioni straordinarie dei segretari comunali e la relativa remunerazione e dia nel contempo modo di regolare altre questioni come l'orario di lavoro, il diritto alle vacanze e relative modalità di esecuzione, il disciplinamento del lavoro fuori orario e relativo recupero di tempo libero, ecc.

Si ritiene tuttavia opportuno precisare, in questa sede, che le retribuzioni previste dalla legge qui proposta, a nostro parere, debbano riferirsi unicamente ai compiti normali e specifici spettanti al segretario in applicazione di disposizioni di legge di portata generale e attinenti al funzionamento amministrativo vero e proprio del Comune. Mansioni sussidiarie, ad esempio prestazioni per conto dell'azienda acqua potabile, del corpo pompieri, del consorzio scolastico, di altre attività consortili ecc., che richiedono anche la presenza a sedute serali, dovrebbero essere contemplate nello speciale Regolamento e comportare compenso a parte se necessitano un impiego di tempo esorbitante il normale orario di lavoro. E ciò nella misura in cui gli incarichi assegnati talora « a latere » al segretario comunale non siano già disciplinati dalle speciali leggi che ne prevedano appropriate remunerazioni (ad es. agenzia AVS, caposezione militare, ufficio del lavoro, della campicoltura, ecc.). Nel Regolamento prospettato potrà pure essere debitamente considerata la situazione di quei segretari a occupazione parziale i quali, a dipendenza di un

marcato aggravamento dei compiti specifici determinato da nuove disposizioni di legge impegnative sarebbero costretti a dedicare alle proprie mansioni un tempo maggiore che ne conseguiva un corrispondente accrescimento dello stipendio. In condizioni simili il segretario a tempo pieno ha spesso la possibilità di scaricarsi del maggior lavoro sul personale subalterno o, dovendo necessariamente uscire dai limiti del normale orario lavorativo, di ricevere adeguato compenso per lavoro fuori orario. D'altronde viene esplicitamente riconfermata (art. 8) la facoltà dei Comuni di prevedere condizioni retributive e provvidenze sociali superiori a quelle stabilite nella legge.

6. ELEMENTI DI COMPUTO

L'art. 9 riconferma la base di computo nelle risultanze dell'ultimo censimento federale. Si è reputato peraltro opportuno, su richiesta anche dell'Unione dei segretari, completare la disposizione con l'aggiunta di due nuovi capoversi. L'uno prevede l'adeguamento degli stipendi su nuova base allorché la popolazione — nel corso del decennio — dovesse accrescersi in misura superiore al 30 % per rapporto ai dati di censimento. Si tratta di un provvedimento equitativo, giustificato dalle circostanze e concesso entro limiti relativamente ampi, ma non per questo pleonastico; infatti fra il 1960 e il 1970 si sono verificati accrescimenti persino superiori al 100 %. L'accertamento delle condizioni per l'adeguamento potrà avvenire sulla scorta dei rilievi della popolazione curati annualmente dall'Ufficio cantonale di statistica e lo stipendio riformato sarebbe operante con l'anno successivo.

Il fenomeno inverso dello spopolamento ispira l'altro capoverso, il quale mira a proteggere i segretari dei Comuni minori da spiacevoli contraccolpi sullo stipendio a dipendenza di un calo della popolazione. Anche qui ci si pone su un piano equitativo che tiene conto giustamente delle precedenti prestazioni del segretario.

Confermato, logicamente, il capoverso che basa lo stipendio dei segretari comunali, funzionanti in più Comuni, sulla popolazione complessiva dei Comuni stessi.

7. SUSSIDI DI CANCELLERIA E SPECIALI

Quanto ai sussidi di cancelleria, di cui si è a lungo trattato nella discussione del 1964 e a proposito dei quali non sono successivamente affiorati elementi nuovi, si reputa conveniente proporre un aggiornamento della base « pro capite » da Fr. 2,50 a Fr. 4,—, nonché del minimo (da Fr. 800,— a Fr. 1.200,—) e del massimo (da Fr. 2.000,— a Fr. 3.000,—). E' mantenuta la competenza del Consiglio di Stato di riconoscere, a favore dei Comuni finanziariamente deboli, un sussidio supplementare sino a concorrenza del sussidio normale.

Si è pure conservata all'art. 11 — nell'identico testo dell'attuale art. 9 — la facoltà di concedere un sussidio straordinario ai Comuni interessati in consorzi per il segretario unico e per l'esercizio dei servizi amministrativi. Si deve constatare che le speranze riposte in questa concessione sono state deluse. L'intendimento è tuttavia lodevole e pertanto la facilitazione vuole essere confermata specialmente nel momento attuale in cui si registra un rilancio degli sforzi per assicurare concrete realizzazioni nel campo del consorzio e delle fusioni di Comuni.

8. NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE

E' stata riprodotta, anche nel nuovo testo, la norma transitoria già precedentemente inclusa nella legge; ciò allo scopo soprattutto di evitare divergenze

di interpretazione a dipendenza dell'abrogazione del « blocco » degli aumenti annuali di cui già si è detto.

La nuova legge, riformata come alle proposte che abbiamo commentato, dovrebbe entrare in vigore con il 1. gennaio 1972.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente l'organico dei segretari comunali

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 19 gennaio 1972 n. 1786 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

¹ Lo stipendio annuo minimo dei segretari comunali è stabilito, in base alla popolazione, secondo la tabella seguente per i Comuni sino a 700 abitanti :

<i>Abitanti</i>	<i>Minimo</i>		<i>Massimo</i>
fino a 100	2.500,—	1.000,—	3.500,—
da 101 a 150	3.000,—	1.200,—	4.200,—
da 151 a 200	4.000,—	1.300,—	5.300,—
da 201 a 250	5.000,—	1.600,—	6.600,—
da 251 a 300	6.000,—	1.900,—	7.900,—
da 301 a 350	7.100,—	2.100,—	9.200,—
da 351 a 400	8.200,—	2.400,—	10.600,—
da 401 a 450	9.300,—	2.700,—	12.000,—
da 451 a 500	10.300,—	3.100,—	13.400,—
da 501 a 550	11.300,—	3.500,—	14.800,—
da 551 a 600	12.400,—	3.800,—	16.200,—
da 601 a 650	13.400,—	4.000,—	17.400,—
da 651 a 700	14.500,—	4.200,—	18.700,—

² Per i Comuni con oltre 700 e fino a 2000 abitanti lo stipendio annuo minimo del segretario comunale è stabilito come segue :

<i>Abitanti</i>	<i>Minimo</i>		<i>Massimo</i>
da 701 a 1000	18.600,—	4.800,—	23.400,—
da 1001 a 1300	19.300,—	5.300,—	24.600,—
da 1301 a 1600	20.700,—	5.400,—	26.100,—
da 1601 a 2000	21.600,—	5.700,—	27.300,—

³ Per i Comuni con oltre 2.000 abitanti lo stipendio annuo minimo del segretario comunale non può essere inferiore al seguente :

<i>Abitanti</i>	<i>Minimo</i>		<i>Massimo</i>
oltre 2000	21.600,—	5.700,—	27.300,—

⁴ Qualora il segretario comunale di un Comune con popolazione non eccedente i 700 abitanti dovesse nondimeno, per il disbrigo delle proprie mansioni, risultare occupato a tempo pieno, il suo stipendio corrisponderà a quello previsto per i segretari dei Comuni con più di 700 e fino a 1000 abitanti. Per i Comuni che sono al beneficio dell'aiuto statale secondo l'art. 88 della legge tributaria, l'esigenza del pieno impiego del segretario comunale deve essere sottoposta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Stipendio iniziale Lo stipendio iniziale è fissato all'atto della nomina.

Art. 3.

Aumenti annuali

¹ I segretari comunali hanno diritto a un aumento ordinario di stipendio all'inizio di ogni anno civile fino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe.

² L'aumento è corrisposto se, all'inizio dell'anno civile, il segretario comunale ha compiuto almeno 6 mesi di servizio ; se ne ha prestato meno, l'aumento è corrisposto solo a contare dall'anno successivo. Questa regola è applicabile anche per le interruzioni di servizio che non fossero pagate, secondo le norme del Regolamento comunale.

³ L'aumento corrisponde a un decimo della differenza tra lo stipendio minimo e quello massimo risultante dall'art. 1.

⁴ Il computo degli aumenti si fa tenendo calcolo di tutto il tempo dell'attività svolta dall'interessato alle dipendenze dello stesso Comune.

Art. 4.

Indennità di rincaro

L'indennità di rincaro deve essere assegnata nella stessa misura e per le medesime scadenze di tempo riconosciute a favore degli impiegati dello Stato.

Art. 5.

Provvidenze sociali minime

¹ Al segretario comunale occupato a pieno impiego durante la intera giornata lavorativa il Comune deve versare una indennità

di famiglia e assegni per i figli di importo almeno pari a quelli stabiliti dalla legge per gli impiegati dello Stato.

² Al segretario comunale occupato a tempo ridotto o a titolo accessorio il Comune deve versare un'indennità di famiglia pari al 5 % dello stipendio annuo minimo di cui all'articolo 1, e assegni per ogni figlio nella stessa misura; esso non è comunque obbligato a versare importi superiori a quelli stabiliti nel primo capoverso.

³ Il segretario comunale a titolo accessorio, già beneficiario di indennità o di assegni versati da altri datori di lavoro, ha diritto alle indennità ed assegni da parte del Comune fino a concorrenza degli importi stabiliti al primo capoverso.

⁴ Se l'interessato è segretario comunale di due o più Comuni, le indennità e gli assegni devono essere versati dai rispettivi Comuni proporzionalmente allo stipendio; i Comuni non sono comunque obbligati a versare importi complessivi superiori a quelli stabiliti nel primo capoverso.

Art. 6.

Gli orari di lavoro, le vacanze e le modalità di compenso di eventuali prestazioni straordinarie, devono essere disciplinate dal regolamento. **Regolamento**

Art. 7.

¹ Il Comune è tenuto a versare al segretario per ogni anno di servizio un'indennità equivalente all'ultimo stipendio mensile dovuto, nei seguenti casi: **Licenziamento :
indennità**

- a) perdita dell'impiego dovuta a fusione di Comuni o a consorzio dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario;
- b) mancata conferma o licenziamento non determinati da motivi gravi. In caso di mancata conferma o di licenziamento, il Municipio è tenuto a notificare la decisione, con lettera raccomandata, all'interessato, indicando i motivi del provvedimento.

² L'indennità non è dovuta se il segretario occupa già un impiego pubblico.

³ Sono riservate le disposizioni dei regolamenti comunali in quanto prevedano un trattamento più favorevole per il segretario non confermato.

Art. 8.

I Comuni possono prevedere condizioni retributive e provvidenze sociali superiori; i Comuni che fanno capo all'aiuto statale secondo l'art. 88 della legge tributaria devono chiedere l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato. **Competenze
comunali**

Art. 9.

¹ Per l'applicazione della presente legge è determinante il numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento federale. **Elementi
di computo**

² Nel caso di nomina di un segretario unico per più Comuni, oppure di consorzio per l'esercizio dei servizi amministra-

tivi, lo stipendio del segretario comunale è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni medesimi.

² Verificandosi un aumento di popolazione superiore del 30 % per rapporto all'ultimo censimento federale, lo stipendio del segretario comunale dovrà essere adeguato di conseguenza.

⁴ In nessun caso lo stipendio del segretario comunale in funzione potrà subire diminuzioni rispetto a quello acquisito in costanza di carica, a dipendenza di una diminuzione di popolazione.

Art. 10.

Sussidi :

a) di cancelleria

¹ Per il servizio di cancelleria lo Stato corrisponde ai Comuni un sussidio annuo di Fr. 4,— per abitante, ritenuto un minimo di Fr. 1.200,— e un massimo di Fr. 3.000,—.

² Ai Comuni riconosciuti finanziariamente deboli lo Stato può concedere un sussidio supplementare sino a concorrenza degli importi di cui al primo capoverso.

³ I sussidi sono concessi mediante risoluzione del Consiglio di Stato.

Art. 11.

b) casi speciali

¹ Nel caso di nomina di un segretario unico oppure di consorzio per l'esercizio dei servizi amministrativi lo Stato può concedere ai Comuni interessati, avuto riguardo alla loro situazione economica e finanziaria o a ogni altra particolare condizione, un sussidio straordinario fino a un massimo del 50 % dello stipendio stabilito in conformità della presente legge.

² Il sussidio è concesso con risoluzione del Consiglio di Stato rinnovabile ogni due anni.

Art. 12.

Norma transitoria

Per i segretari in carica all'entrata in vigore della presente legge il computo degli aumenti di cui all'art. 3 dev'essere fatto tenendo conto degli anni di servizio prestati dall'interessato quale segretario presso lo stesso Comune.

Art. 13.

Norma finale

¹ E' abrogata la legge concernente l'organico dei segretari comunali del 10 dicembre 1964.

² Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore a contare dal 1. gennaio 1972.